

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 646

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa della deputata RUOCCO

Modifiche all’articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, in materia di soppressione dell’obbligo di assicurazione dei professionisti

Presentata il 3 aprile 2013

ONOREVOLI COLLEGHI! — È indispensabile arrivare al più presto all’abolizione dell’obbligo di assicurazione per i professionisti, introdotto dall’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137 (Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali), che rappresenta un costo supplementare e molte volte insostenibile per tutti coloro che, in Italia, svolgono il loro lavoro nel mondo delle libere professioni.

Nel nostro Paese già senza quest’onere i professionisti onesti e seri hanno molta difficoltà a lavorare non solo per gli elevati costi della burocrazia e per la tassazione assai elevata, ma anche per il peso derivante dall’inefficienza dello Stato, dal di-

lagare della corruzione e dal contemporaneo *deficit* di principi di meritocrazia ed equità.

Questa proposta di legge prende le mosse da una petizione popolare portata avanti da professionisti e sottoscritta da migliaia di cittadini. Obiettivo di tale petizione, non è quello di contrastare l’assicurazione professionale, ma lasciare la stessa al di fuori dell’ambito dell’obbligatorietà, lasciando ad ogni professionista, in base alla propria mole di lavoro, ma anche alla tipologia dello stesso la facoltà, se vorrà, di assicurarsi liberamente. Un obbligo appare, sotto questo profilo, lesivo non soltanto della libertà delle professioni, ma anche della libera concorrenza, soprat-

tutto per le professioni che potrebbero sfruttare un tale obbligo per definire al rialzo le tariffe.

Anche la Commissione giustizia della Camera dei deputati, nel corso della XVI legislatura, in sede di espressione del parere parlamentare sul decreto (26 luglio 2012), aveva manifestato le proprie perplessità in relazione all'introduzione del nuovo obbligo. In particolare la Commissione rilevava che « l'articolo 5, relativo all'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per i rischi derivanti dall'attività professionale, riconosce anche alle associazioni professionali la legittimazione a stipulare convenzioni con le compagnie assicurative, eccedendo i principi di delegificazione di cui alla lettera e) del richiamato articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 138 del 2011, che fanno riferimento unicamente alla legittimazione dei Consigli nazionali e degli enti di previdenza; appare pertanto opportuno rimodulare la norma affinché si chiarisca che non è inibito ai Consigli nazionali degli ordini e collegi la possibilità di negoziare polizze collettive, di predisporre le condizioni generali delle polizze assicurative, in convenzione con i propri iscritti, si segnala ulteriormente al riguardo che, trattandosi di norma che istituisce un regime di assicurazione obbligatoria, vanno previste anche modalità e condizioni generali per le quali sia obbligatoria da parte delle Compagnie assicuratrici la stipula delle polizze, onde evitare il fenomeno dell'indiretta limitazione all'esercizio della professione ».

Aggiungeva inoltre che « all'articolo 5, come peraltro previsto per le professioni dell'area medica dal decreto-legge n. 89 del 2012, il cui disegno di legge di conversione è stato approvato dalla Camera dei deputati il 19 luglio 2012 (C. 5323) ed ora si trova all'esame del Senato, sarebbe opportuno inserire una scadenza temporale differita ai fini dell'entrata in vigore dell'obbligo di stipulazione di una polizza

assicurativa per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale a carico degli iscritti agli albi onde consentire l'organizzazione dei presupposti per l'attuazione di tale obbligo ».

Le assicurazioni obbligatorie, innalzando i costi per molti lavoratori che già oggi si trovano nella difficoltà di restare sul mercato, renderanno impossibile ad alcuni di continuare ad esercitare la professione libera. Si perverrebbe pertanto al paradosso che il principio in accordo del quale l'accesso alle professioni cosiddette « regolamentate » debba essere libero, sancito dall'articolo 2 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, nella realtà non verrà rispettato. La conseguenza sarebbe quella di creare, peraltro, un vero e proprio limite in entrata che si ripercuoterà sulle nuove generazioni, che si troveranno di fronte a costi più alti quando tenteranno di cominciare ad esercitare.

Appare con tutta evidenza, invece, il tentativo di favorire le assicurazioni, senza pensare alle gravi conseguenze, che si ripercuoteranno anche sull'erario pubblico in termini di minori entrate, per le professioni. Anche dove attuate senza danni per il professionista, è impossibile non constatare che esse si riverseranno sui committenti, ovvero sui cittadini, che pagheranno per i servizi professionali un costo più elevato. Né l'obbligatorietà potrebbe contribuire a diminuire i premi delle polizze che, in un mercato protetto, non potrebbero che vedere significativi rialzi.

Confido che il Parlamento possa ristabilire una condizione di piena concorrenza con una misura che va, nel contempo, nella direzione di diminuire i costi e la burocrazia e che sancisce il rispetto, in definitiva, proprio di quell'articolo 33 della Costituzione che recita: « L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento ».

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera *e)* del comma 5 è abrogata;

b) il comma 5.1 è abrogato.

2. L'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, è abrogato.



17PDL0059180